

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

Attribuzioni regionali in materia di protezione civile

Art. 9

(7)(8)(9)

Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l' evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.

(1)(15)

2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.

(6)(12)

2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.

(14)

2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.

(13)

3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.

(2)(10)

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.

(3)(4)(5)

5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.

(11)

Correzioni effettuate d'ufficio:

Si segnala che nell'articolo non è presente il comma 2 ter.

Note:

1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11 bis, comma 1, L. R. 8/1977

2 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1992

3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

4 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 3, L. R. 1/1993 con

effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

- 5 Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 1/2001
- 6 Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 12/2003
- 7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 62, L. R. 30/2007
- 8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, lettera d), L. R. 9/2009
- 9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 11/2009
- 10 Terzo comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 11 Quinto comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 12 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011
- 13 Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 79, lettera b), L. R. 11/2011
- 14 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 70, L. R. 18/2011
- 15 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 103, L. R. 14/2012

Art. 10

Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a)** sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;
- b)** concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;
- c)** acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter,

lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;

d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;

e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;

f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizza assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato;

g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;

g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza e nell'attività di antincendio boschivo, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale;

g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.

g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una

nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.

(1)(3)(5)(6)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(20)(21)

I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

(2)(4)

2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.

(7)(17)

2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.

(8)

2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.

(9)(18)

2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.

(19)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 9/1999
- 2 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 15/2004
- 3 Parole aggiunte al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 25/2005
- 4 Parole aggiunte al secondo comma da art. 26, comma 2, L. R. 25/2005
- 5 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 59, L. R. 30/2007
- 6 Aggiunta la lettera g quinquies) al primo comma da art. 5, comma 33, L. R. 12/2009
- 7 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
- 8 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
- 9 Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
- 10 Parole soppresse alla lettera g bis) del primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 11 Aggiunta la lettera g sexies) al primo comma da art. 160, comma 1, L. R. 17/2010
- 12 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 4, comma 108, L. R. 27/2012
- 13 Lettera a) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 22/2020
- 14 Parole aggiunte alla lettera b) del primo comma da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 22/2020

15 Lettera c) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera c), L. R. 22/2020

16 Aggiunta la lettera e bis) al primo comma da art. 5, comma 18, lettera d), L. R. 22/2020

17 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 5, comma 19, L. R. 22/2020

18 Comma 2 quater sostituito da art. 5, comma 20, L. R. 22/2020

19 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 22/2020

20 Parole aggiunte alla lettera g ter) del comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

21 Lettera g quinquies) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 11

A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all' esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.

Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.

(1)

Note:

1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, comma 2, L. R. 15/1992

Art. 12

A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.

Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all' assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti.

Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quelli individuati dall' articolo 16 della medesima legge regionale 22/82, sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al quarto comma da art. 80, comma 1, L. R. 42/1996

2 Secondo comma abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 13

Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre che della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 24, e dei seguenti organismi:

- Comitato tecnico scientifico per la protezione civile;

- Comitato regionale per le emergenze.

Art. 14

Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile è organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonché per l'elaborazione per le più opportune e necessarie indicazioni per l'indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere.

Il Comitato è composto dall'Assessore delegato per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, nonché dal dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguenti membri:

- due esperti nominati da ciascuna delle Università degli studi aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia;
- un rappresentante dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di rilevanza specifica nel settore, nonché studiosi di chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo articolo 24.

Il Comitato può essere, di volta in volta, integrato con membri convocati ad hoc dal suo Presidente per argomenti specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte all'anno, mentre può essere convocato, altresì, in ogni tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in caso di emergenze particolari.

(1)

Per l'esame di problematiche altamente specialistiche, il Comitato potrà articolarsi in gruppi di esperti aventi competenza specifica nei singoli settori di rischio e nelle

materie afferenti alla protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle problematiche stesse e di riferire poi le determinazioni assunte in una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria.

(2)

Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.

La partecipazione al Comitato tecnico - scientifico da parte dei componenti esterni è compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Ai componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete, altresì, il trattamento previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Note:

1 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 33/1993

2 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 1, comma 2, L. R. 33/1993

Art. 15

Il Comitato regionale per le emergenze è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti per le materie o settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni per l' emergenza, nonché dai responsabili degli organi statali di protezione civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle strutture che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.

Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato nell' attività relativa agli interventi per l' emergenza.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio di coordinamento operativo, di cui all' articolo 19.

CAPO II

Direzione regionale per la protezione civile

Art. 16

Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituita la Direzione regionale per la protezione civile, struttura a rilevanza generale, con compiti di coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attività ed azioni di previsione - prevenzione di livello secondario.

Art. 17

(Organizzazione della Protezione civile regionale)(1)

1. La Protezione civile della Regione è organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 22/2020

Art. 18

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020

Art. 20

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020

Art. 21

In relazione alle esigenze funzionali di articolazione territoriale, la Direzione regionale per la protezione civile si avvale degli Uffici regionali decentrati di altre Direzioni.

Note:

1 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 22

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 23

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020

Art. 24

La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni:

- a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all' attività di protezione civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extrauniversitarie aventi sede nella regione;
- b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato;
- c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che internazionali;
- d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d' informazione;
- e) di enti locali e di associazioni di volontariato.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 60, L. R. 30/2007

Art. 25

Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di

ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonché allo svolgimento delle attività di preparazione ed aggiornamento professionale.

Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attività di informazione ed educazione civica della collettività regionale.

Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con gli enti locali e con le associazioni di volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l'utilizzazione di competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività di protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale.

(1)

Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile.

Note:

1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 3, comma 61, L. R. 30/2007

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020

Art. 27

Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato alla protezione civile.

Art. 28

È istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.

Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l'intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.

Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.

In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell'attività della struttura qui considerata.

La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.

CAPO III

Formazioni volontarie

Art. 29

La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo.

L'attività di volontariato ai fini della presente legge, è gratuita e si svolge in forma di

collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.

Art. 30

(1)

1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.

(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 15/2004

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 3, L. R. 25/2005

Art. 31

Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d' intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell' elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:

a) a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento;

b) a presentare, annualmente, relazione sull' attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;

c) ad intervenire quando richiesti.

1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter.

(1)

1 ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.

(2)

Le modalità relative all' iscrizione nell' elenco regionale, ai rapporti fra l' Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall' iscrizione, nonché le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione della presente legge. Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.

(3)

2 bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.

(4)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020

3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 5, comma 26, L. R. 22/2020

4 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2020

Art. 32

I Comuni, singoli e associati, le Comunità montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali d' intervento, possono essere autorizzati a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività dirette alla formazione dei soci.

Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attività.

I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attività svolte.

Capo III bis

Benefici contributivi per il ristoro danni da eventicalamitosi

Art. 32 bis

(ABROGATO)

(1)(2)(5)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999

2 Nuova partizione contenente articoli da 32 bis a 32 sexies aggiunta da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 13/2000

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 13/2000

5 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 32 ter

(ABROGATO)

(1)(4)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
- 2 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 3, L. R. 13/2000
- 3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 4, L. R. 13/2000
- 4 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 32 quater

(ABROGATO)

(1)(6)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2000
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 6, L. R. 13/2000
- 4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 7, L. R. 13/2000
- 5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 8, L. R. 13/2000
- 6 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 32 quinquies

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
- 2 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 37, L. R. 13/2002
- 3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 32 sexies

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Capo III TER

BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI

Art. 32 septies

(Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi) (1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 161, comma 1, L. R. 17/2010